

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 60 del 23 GEN. 2024

OGGETTO: Autorizzazione alla convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Medicina Interna da svolgere presso le UU.OO.CC. di Medicina Interna e dell'Emergenza ed Urgenza dell'ARNAS Garibaldi di Catania

Proposta n. 06 del 18/01/2024

SETTORE PROPONENTE

Istruttore e Responsabile del Procedimento
Ex art. 4-6 L.n. 241/90
(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)

M. Carmen Agnello

Direttore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Biggi)
Ersilia Biggi

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Luisa Grasso)

Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

Il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n. 1/2023 e prorogato con

D.A. n. 28/2023 e con D.A. n. 32/2023 con l'assistenza del Segretario, dott.

Dott.ssa Maria Antonietta Li Galzi ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generale

Visti

- D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 secondo cui le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture ed attrezzature di Enti non universitari;
- D.M. n. 1466 del 14.09.2023 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania.

Premesso che

- Con nota prot. n. 5937 del 07.11.2023 l'Università degli Studi di Catania ha trasmesso il testo di convenzione condiviso per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania da svolgere presso le UU.OO.CC. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Nesima e di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'emergenza (MCAU) del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

Considerata la seguente attività istruttoria svolta dall'U.O.C. Affari Generali :

- Che il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Interna presso il P.O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione, giusta nota acquisita con prot. n. 6419/AA.GG. del 30.11.2023 ed a riscontro della nota prot. n. 6022/AA.GG. del 30.11.2023;
- Che il Direttore U.O.C. M.C.A.U. presso il P.O. Garibaldi Centro ha espresso parere favorevole all'attivazione della suddetta formazione, giusta nota prot. 6508/AA.GG. del 05.12.2023, a riscontro della nota prot. n. 6491/AA.GG. del 04.12.2023;
- Che con nota acquisita con prot. n. 259/AA.GG. del 17.01.2023, il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole al suddetto testo convenzionale, da *"sviluppare nel rispetto della normativa vigente e regolamenti ARNAS Garibaldi"*, così riscontrando la nota prot. n. 102/AA.GG. del 09.01.2024.

Rilevato che

- Con la sottoscrizione del sopra indicato testo convenzionale l'Arnas Garibaldi di Catania dichiara di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli

allievi della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e Medicina dell'Emergenza ed Urgenza dell'Università degli Studi di Catania;

- Che l'art. 6 del suddetto testo convenzionale è conforme alla normativa vigente ed in specie al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria;
- la convenzione avrà validità fino al 31 ottobre 2027 con la "possibilità di revoca anticipata, per il venire meno delle condizioni poste alla base", giusto art. 12.


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la convenzione afferente lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania da svolgere presso le UU.OO.CC. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Nesima e di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza (MCAU) del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania;
- **Procedere alla sottoscrizione** della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Catania, al responsabile dell'UOC interessato e ed al Direttore Sanitario Aziendale;
- **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio tempestivo delle attività formative teorico pratiche degli specializzandi.

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto dell'attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e pertanto,


1. **Autorizzare** la convenzione afferente lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania da svolgere presso le UU.OO.CC. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Nesima e di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza (MCAU) del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania;
2. **Procedere alla sottoscrizione** della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Trasmettere** copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Catania, al responsabile dell'UOC interessato e ed al Direttore Sanitario Aziendale;
4. **Munire** la presente della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio tempestivo delle attività formative teorico pratiche degli specializzandi

Allegato parte integrante:

Convenzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania


Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Ammino)




Il Direttore Sanitario

(dr. Giuseppe Gianfranco)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Garsi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Catania
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
(PEC: protocollo@pec.unict.it)

e

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - Catania**
(PEC: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it)

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
- Visto il D.M. 1° agosto 2005, e ss.mm.ii., recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;



- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1285 del 03 luglio 2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell’Università di Catania;



- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il Protocollo d'Intesa stipulato in data 05.05.23 prot. n. 136916/23 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Visto il D.M. n. 1466 del 14.09.23 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;
- Visti i verbali del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna del 28.02.23 e del 14.06.23 che propongono il rinnovo della convenzione con l'ARNAS Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale del 17.04.23 prot. n. 130770/23 in cui viene approvato il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visti i verbali delle sedute del Coordinamento della Scuola di Medicina del 12.07.2023 prot. n. 172121/23 e del 18.10.23 prot.n. 210045/23 in cui si esprime in merito parere favorevole;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 All. 1 (art. 1.2) sancisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di



disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna,

ciò premesso

- **L'anno 2023**, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Nesima e l'U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (MCAU) del P.O. Garibaldi Centro** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale **l'U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Nesima e l'U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (MCAU) del P.O. Garibaldi Centro**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.



*DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA*

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura



assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.



Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Università degli Studi di Catania.

Art.11


La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dal **1° novembre 2023** al **31 ottobre 2027** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Commissario Straordinario

Dott. Fabrizio De Nicola



Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo